

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Approvato con nella seduta del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'11 settembre 2024

Sommario

Sommario

PREMESSA.....	4
Capo 1 – Norme generali	5
Art. 1 Richiami normativi	5
Art. 2 Consiglio di Disciplina Territoriale	5
Art. 3 Collegi di Disciplina.....	6
Art. 4 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale	6
Art. 5 Assegnazione ai Collegi dei giudizi disciplinari	6
Art. 6 Sostituzione temporanea di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale	6
Art. 7 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina	7
Art. 8 Conflitti d’interesse	7
Art. 9 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico.....	7
Art. 10 Fase preliminare.....	8
Art. 11 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale.....	8
Art. 12 Comunicazioni e notifiche	9
Art. 13 Accesso agli atti.....	9
Art. 14 Privacy – Trattamento dati personali.....	9
Art. 15 Prescrizione	9
Art. 16 Avocazione di procedimento.....	10
Capo 2 – Fase istruttoria ex art. 44 comma 1° R.D. 2537/1925	10
Art. 17 Apertura della pratica e fase preliminare.....	10
Art. 18 Fase finale dell’istruttoria: deliberazione del Collegio	10
In caso positivo, viene attivata la fase decisoria del giudizio disciplinare.....	10
Capo 3 – Fase decisoria ex art. 41 comma 2° e 3° R.D. 2537/1925.....	11
Art. 19 Inizio del giudizio disciplinare.....	11
Art. 20 Citazione dell’incolpato	11

Art. 21 Discussione del giudizio disciplinare	11
Art. 22 Rinvii a carattere istruttorio.....	12
Art. 23 Decisione del Collegio	12
Art. 24 Contenuto della sanzione.....	12
Art. 25 Notifica della Decisione del Collegio.....	13
Capo 4 – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto	14
dal Collegio di Disciplina	14
Art. 26 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto	14
Art. 27 Modalità e termini di presentazione dei ricorsi	14
Art. 28 Contenuto dei ricorsi	14
Art. 29 Iter dei ricorsi	14
Capo 5 – Esecutività delle sanzioni	15
Art. 30 Esecutività delle sanzioni	15
Capo 6 – Sanzioni derivanti da norme di legge	15
Art. 31 Sanzioni derivanti da norme di legge – art. 46 R.D. 2537/1925	15
Capo 7 – Sospensione per morosità.....	16
Art. 32 Sospensione per morosità.....	16
Capo 8 – Reiscrizione dopo la cancellazione.....	16
Art. 33 Reiscrizione dopo la cancellazione	16
Capo 9 – Norme transitorie.....	17
Art. 34 Procedimenti disciplinari pendenti	17
Art. 35 Applicazione Codice Deontologico	17
Capo 10 – Approvazione, integrazione, modifiche del Regolamento e Norme finali.....	17
Art. 36 Approvazione	17
Art. 37 Integrazioni e modifiche.....	17
Art. 38 Norme finali	17
ALLEGATI	17

PREMESSA

Il vigente ordinamento riserva alla categoria professionale ed agli organi che ne sono espressione il potere di autonomia in relazione alla individuazione delle regole comportamentali. Tali regole, identificate anche quali Norme Deontologiche, acquistano valenza prescrittiva riguardo alla condotta etico sociale degli iscritti e risultano sanzionabili qualora non vengano rispettate.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha definito il proprio Codice Deontologico nella seduta del 01 dicembre 2006 e, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove normative sulle professioni regolamentate e dei successivi Regolamenti adottati per la professione di Ingegnere, ha provveduto al suo adeguamento in varie sedute, e per ultimo in data 14 giugno 2023. Con circolare Circ. n. 53/XX Sess./2023 il Codice è stato trasmesso a tutti gli Ordini Territoriali affinché ciascun Consiglio dell'Ordine lo recepisce e, nella versione approvata, lo pubblicasse sul proprio sito ufficiale; il Consiglio Territoriale dell'Ordine di Matera lo ha adottato, senza alcuna variazione, con verbale n° 263 nella seduta del 30.06.2023.

L'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 ha previsto l'istituzione dei Consigli di Disciplina Territoriali presso i Consigli Territoriali dell'Ordine: i Consigli di Disciplina Territoriali sono titolari esclusivi del potere disciplinare, da esercitarsi secondo le forme e garanzie previste dal Regolamento n. 2537/1925 e del D.M. 10/11/1948, ove compatibili nelle denominazioni relative al Consiglio di Disciplina.

Il presente Regolamento, che modifica ed integra il Regolamento precedentemente adottato il 20 febbraio 2018 e successivamente modificato il 30 gennaio 2019, intende essere innanzitutto una guida per l'applicazione delle procedure che occorre seguire per instaurare un corretto procedimento disciplinare nel caso di infrazione deontologica (o presunta tale) da parte degli iscritti, ma prevede anche gli adempimenti per eventuali ricorsi avverso le decisioni adottate in materia disciplinare; il Regolamento è stato redatto tenendo conto delle 'Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari' predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di cui alla circolare n. 366/XVIII Sess. del 28.04.2014 nonché delle indicazioni in materia di organizzazione e articolazione dei Consigli di disciplina di cui alla circolare n. 309/XVIII Sess. del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Capo 1 – Norme generali

Art. 1 Richiami normativi

Le principali fonti normative per la trattazione dei giudizi disciplinari sono le seguenti:

- D. L. n. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011, che, all'art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che *“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina” ed ha disposto che “la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali;*
- D. P. R. n. 137 del 07/08/2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - che, all'articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituire presso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli Territoriali dell'Ordine;
- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012. La normativa precedente non abrogata, se non per le parti in contrasto con il D. P. R. n. 137/2012, è rappresentata essenzialmente da:
 - *L. 23/06/1923 n. 1395 – Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;*
 - *R. D. n. 2537 del 23/10/1925 - Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto;*
 - *R. D. 27/10/1927 n. 2145 – Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.*
 - *D.Lgs.Lgt. 23/11/1944 n. 382 – Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.*
 - *D.M. 01/10/1948 – Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.*

Sono previsti tre livelli di giudizio:

1. Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine;
2. Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
3. ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n, 2537/1925), esclusivamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

Art. 2 Consiglio di Disciplina Territoriale

La nuova normativa ha disposto che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi riportati ai Consigli di Disciplina Territoriali i riferimenti ai Consigli dell'Ordine contenuti nelle disposizioni precedenti. I Consigli di Disciplina Territoriali (*di seguito per brevità indicato “Consiglio di Disciplina” o “CdDT”*) sono costituiti da un numero di componenti pari a quelli dei corrispondenti Consigli Territoriali dell'Ordine degli Ingegneri.

Nei CdDT possono essere presenti componenti esterni, non iscritti all'Albo. Almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Disciplina devono essere iscritti all'Albo.

Il CdDT svolge i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all'Albo inerenti al rispetto del Codice Deontologico.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all'Albo) con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all'Albo) con minore anzianità anagrafica.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine Territoriale.

Le spese relative al funzionamento ed attività del Consiglio di Disciplina sono poste a carico del bilancio dell'Ordine Territoriale e si applicheranno le regole valide per i Consiglieri dell'Ordine e delegati del Consiglio, come stabilite all'art.28 del "Regolamento delle attività del Consiglio" - Verb n. 168 del 25/09/2015.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

È rimessa alla valutazione del Consiglio di Disciplina la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, secondo le modalità contenute nell'art. 3.

Art. 3 Collegi di Disciplina

Il CdDT della provincia di Matera è articolato in quattro Collegi di Disciplina (*di seguito per brevità indicato "Collegio" o "CdD"*), composto ciascuno da tre consiglieri, dei quali non più di uno esterno all'ordine.

Ogni Collegio è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente (iscritto o non iscritto all'albo) con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario di ogni Collegio sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all' Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all' Albo) con minore anzianità anagrafica.

I Collegi sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Finché il numero dei Consiglieri sarà pari ad 11, il CdDT individuerà un Consigliere che farà parte di due Collegi.

Art. 4 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Sono rimessi alla valutazione del Presidente del Consiglio di Disciplina gli aspetti organizzativi ed operativi del CdDT e dei Collegi di Disciplina.

Art. 5 Assegnazione ai Collegi dei giudizi disciplinari

Il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna i procedimenti ai diversi Collegi di Disciplina - possibilmente a rotazione - nella sequenza dal I° a IV° secondo l'ordine cronologico di iscrizione del caso nel protocollo e tenuto conto dei carichi di lavoro, con l'eventuale eccezione dei giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo, che sono assegnati ad un Collegio di cui fa parte un Consigliere proveniente dalla sezione B. L'assegnazione dovrà avvenire entro venti giorni dalla ricezione della segnalazione.

Art. 6 Sostituzione temporanea di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale

In caso di impedimento temporaneo di alcuno dei Consiglieri, come da indicazioni contenute nella Circ.n.420/XVIII Sess. del CNI, il Componente effettivo sarà sostituito immediatamente, nei seguenti casi:

- lo stesso Consigliere o Presidente dichiara l'impedimento temporaneo
- dopo la seconda assenza ingiustificata consecutiva a due riunioni di Consiglio e/o di Collegio.

Nel caso di un Consigliere la sostituzione temporanea viene decisa dal Presidente e comunicata al Consiglio; nel caso del Presidente la sostituzione temporanea avviene automaticamente con la presa d'atto del Consiglio, convocato dal Consigliere anziano.

Il Componente supplente viene attinto dal relativo elenco, secondo l'ordine predisposto dal Presidente del Tribunale. Ristabilita la completezza del Consiglio di disciplina territoriale, esso potrà così continuare ad operare senza soluzione di continuità con le funzioni assegnate secondo le prescritte regole ex art.2 ove trattasi di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio o del Segretario del Consiglio.

Alla attivazione della procedura di sostituzione temporanea del Presidente del Consiglio procederà il Consigliere anziano, mentre a quella di un Consigliere provvederà il Consiglio che avrà cura di riformulare i ruoli all'interno dei Collegi interessati secondo i criteri precedentemente indicati.

Al cessare della causa d'impedimento, il componente effettivo rientrerà a far parte del Consiglio di Disciplina e il componente supplente, che l'ha sostituito temporaneamente, cesserà di far parte dello stesso Consiglio. Il Consigliere effettivo comunicherà con la massima sollecitudine i motivi del suo temporaneo impedimento al fine della immediata ricostituzione del Consiglio.

Art. 7 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina

Ove un componente del Consiglio di Disciplina non partecipi alle sedute dello stesso Consiglio e/o del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato per più di tre sedute consecutive, senza avere inviato formale comunicazione dei motivi d'impedimento, incorre nella decadenza dalla carica con conseguente sostituzione da parte di un componente supplente.

La decadenza di cui al periodo precedente sarà formalizzata dal Consiglio di Disciplina nella prima seduta valida.

Art. 8 Conflitti d'interesse

Ove un componente del Consiglio o di un Collegio di Disciplina (rispettivamente nelle fasi di cui ai commi 1 o 2/3 dell' art. 44 del RD 2537/1925) venga a trovarsi in una condizione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 del Regolamento CNI pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012 o ricorrano gravi motivi di convenienza per la sua astensione, ha l'obbligo di astenersi dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e agli altri componenti del Consiglio o Collegio di Disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente egli potrà essere ricusato da parte del soggetto indagato o sottoposto al procedimento disciplinare secondo le modalità dell'art.52 c.p.c.. Sulla ricusazione decide il Consiglio di Disciplina, riunito con esclusione del componente ricusato.

L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi è stabilita all'art. 6, comma 2, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina adotterà, d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o per il quale il Consiglio di disciplina abbia accolto la ricusazione) assegnando il relativo procedimento ad altro Collegio di cui non fa parte il consigliere in situazione di conflitto d'interesse individuato con i criteri di cui all' art. 5.

Qualora la condizione di conflitto di interessi riguardi il Presidente del Consiglio di Disciplina, lo stesso informa gli altri consiglieri e in particolare il Consigliere anziano che lo sostituisce ai sensi dell'art. 6, il quale svolgerà per il caso in questione tutte le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio di Disciplina e in particolare presiederà la seduta del Consiglio di Disciplina per decidere in merito a una eventuale ricusazione.

Art. 9 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
- d'ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite i mezzi d'informazione o social network.

Art. 10 Fase preliminare

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all'Ordine, deve essere immediatamente trasmessa, tramite il Presidente dell'Ordine, al Presidente del CdDT che ne esegue una verifica preliminare.

Gli esposti devono contenere specifica indicazione dell'illecito commesso e le generalità dell'iscritto e dell'esponente, essere debitamente sottoscritti ed inviati dai ricorrenti al CdDT a mano, per posta raccomandata o, preferibilmente, per email ordinaria o email certificata (PEC).

In caso di esposti completamente infondati, di richieste generiche, o in difetto dei riferimenti essenziali sopracitati, il Presidente del CdDT ha facoltà di procedere all'archiviazione, oppure richiedere all'Esponente ogni informazione necessaria per poter valutare preliminarmente il caso.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa all'apprezzamento del Presidente, previa verifica dei fatti esposti.

Il Presidente, sentito eventualmente il CdDT, decide quindi sulla eventuale irrilevanza o inammissibilità del caso, ovvero, di procedere.

In tale ultimo caso la Segreteria trasmette informativa privacy (*Modulo 4*) all'Esponente ed invia copia dell'Esposto all'Interessato. Il Presidente comunica al CdDT il nome del collega a cui si riferisce la segnalazione al fine di rilevare situazioni di possibili conflitti di interesse con l'Interessato - che assume la qualifica di 'Indagato' - e quindi assegna la pratica ad uno dei Collegi.

Art. 11 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale:

- il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale.

Se, agli effetti della decisione è indispensabile acquisire atti e notizie del procedimento penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato con decisione motivata dell'organismo procedente indicante la data di sospensione. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso il termine di prescrizione è sospeso.

La decisione della sospensione va notificata per conoscenza all'indagato con comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina. Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste ovvero che l'imputato non lo ha commesso (c.p.p. art. 653 comma 1); se per lo stesso fatto è stata inflitta una sanzione disciplinare, il procedimento viene riaperto e viene pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare.
- La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (c.p.p. art.653 comma 2). Nel caso di procedimento disciplinare in corso, deve essere valutato se il fatto costituisce illecito disciplinare; qualora sia stato pronunciato il proscioglimento e il fatto non è stato valutato, il procedimento disciplinare è riaperto per valutare se il fatto in questione

costituisce illecito disciplinare. Il termine massimo per la riapertura del procedimento disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Se dai fatti oggetto di procedimento disciplinare emergono estremi di un reato perseguibile d'ufficio, l'organo procedente, per il tramite del Presidente del Consiglio di Disciplina, ne informa l'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 Comunicazioni e notifiche

Tutte le comunicazioni del CdDT avverranno via PEC essendo obbligo degli Iscritti avere un recapito PEC quale domicilio digitale.

Art. 13 Accesso agli atti

Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina e ai sotto ordinati Collegi di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono a esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli artt. 22 e seg. della Legge 07.08.1990 n. 241 sul diritto di accesso agli atti, che hanno abrogato ogni previgente norma contraria.

Il diritto di accesso agli atti o l'esclusione dallo stesso diritto sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, in particolare dalla Legge n. 241/1990 (come modificata dalla Legge n. 15/2005), dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, dal D.P.R. n. 184/2006, dal D. Lgs. N. 97/2016 (FOIA).

Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio di Disciplina fare ricorso al potere di differimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4, della Legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005 e degli artt. 10, comma 2, e 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

L'interesse del richiedente deve essere diretto, concreto e attuale e in conformità al diritto alla privacy dei controinteressati.

Art. 14 Privacy – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali - anche particolari e giudiziari - del professionista incolpato è disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (cd. RGPD o GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy) come revisionato dal D. Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge nonché per l'esecuzione di compito di interesse pubblico, a norma dell'art. 6 comma 1c e comma 1e del GDPR; il trattamento di eventuali dati particolari è consentito a norma dell'art. 9 comma 1g (interesse pubblico rilevante) del GDPR; analogamente, il trattamento di dati giudiziari può avvenire nell'ambito delle previsioni dell'art. 10 del GDPR. Pertanto il Consiglio di Disciplina e i sotto ordinati Collegi di Disciplina hanno piena libertà nell'acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e particolari del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

I compiti ispettivi del Consiglio di Disciplina e dei sotto ordinati Collegi di Disciplina, alla base d'iniziativa disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 2-sexies comma 2-q) del D.Lgs. n. 196/2003 (*Attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria*).

Art. 15 Prescrizione

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche senza che sia intervenuta una causa di sospensione o interruzione, così come prevista dalla legge. In ipotesi anche di più atti interrottivi o cause di sospensione la durata massima della prescrizione scatta dalla data dell'ultimo sollecito. In ogni caso il procedimento sarà assegnato ad un Collegio di Disciplina per le dovute ed opportune deliberazioni.

Art. 16 Avocazione di procedimento

In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione di un procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario, il Presidente del Consiglio di Disciplina, provvederà a sollecitarne l'esito anche mediante nota scritta. In caso di inadempienza, potrà avocare lo stesso procedimento, assegnandolo ad altro Collegio di Disciplina.

Capo 2 – Fase istruttoria ex art. 44 comma 1° R.D. 2537/1925

Art. 17 Apertura della pratica e fase preliminare

A seguito dell'assegnazione del procedimento il Presidente del Collegio è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria.

L'azione del Collegio deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che potrebbero costituire violazione alle norme deontologiche.

Il Collegio assumerà tutte le informazioni che reputerà opportuno per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e, se del caso, ricorrere, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di Polizia Giudiziaria. In questa fase può anche sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi: a tal fine Il Presidente del CdD convoca il Collegio (Modulo 0.1) per la seduta in cui verrà sentito il Professionista indagato, che verrà convocato a mezzo PEC (Modulo 0.2), comunicandogli l'oggetto della vertenza, la parte attrice e la data di presentazione dell'esposto, avvisandolo della possibilità di prendere visione del fascicolo che lo riguarda ed, eventualmente, di presentarsi all'incontro fissato accompagnato da un difensore. Può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti; la convocazione dovrà essere inviata con un preavviso di almeno 15 giorni.

Dell'audizione deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti (Modulo 1.1 oppure Modulo 1.2).

L'incolpato ha possibilità di produrre ulteriore documentazione e memorie difensive. A tal fine gli viene assegnato un termine non superiore a trenta giorni.

Art. 18 Fase finale dell'istruttoria: deliberazione del Collegio

Al termine dell'audizione, fatto uscire l'incolpato e suoi difensori, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e/o ad altra specifica di legge, quali norme si possano ipotizzare violate.

Nel verbale della seduta vanno inserite le dichiarazioni rese dall'incolpato, anche tramite il suo eventuale difensore e/o esperto di fiducia, allegando atti e documenti eventualmente prodotti.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato.

La decisione del Collegio di Disciplina, assunta con Delibera sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, esprime la valutazione dei fatti emersi, ovvero se questi costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche.

In caso negativo, il procedimento sarà archiviato e il Presidente del CdD provvederà a notificare a mezzo PEC la decisione all'iscritto all'Ordine ed al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare nonché - per conoscenza - al Presidente del CdDT (Modulo 0.3), allegando copia del provvedimento formale adottato. In caso positivo, viene attivata la fase decisoria del giudizio disciplinare.

Capo 3 – Fase decisoria ex art. 41 comma 2° e 3° R.D. 2537/1925

Art. 19 Inizio del giudizio disciplinare

Come primo adempimento, il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento con la nomina del Relatore scelto fra i componenti dello stesso Collegio, che può essere anche lo stesso Presidente. Il Relatore prende in carico gli atti relativi alla fase preliminare, con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio di Disciplina. L'iscritto indagato assume la qualifica di 'Incolpato'.

A partire da quel termine il Presidente cita l'incolpato, a mezzo PEC (Modulo 0.4), a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina - in un termine non inferiore a quindici giorni a far tempo dalla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario - per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a propria discolpa.

Qualora l'incolpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica avverrà a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Verrà, nel contempo, avviata d'ufficio l'azione disciplinare per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all'obbligo di legge sancito dall'art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella legge 11.09.2020 n. 120).

Art. 20 Citazione dell'incolpato

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell'imputazione, la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria, l'indicazione delle norme che si assumono violate, sia riferite al codice deontologico, sia – se del caso - alle leggi alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.);
- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia; giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
- La possibilità di accedere al fascicolo del procedimento.

Art. 21 Discussione del giudizio disciplinare

Nel giorno e nell'ora indicati nella citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina, convocata secondo procedure prestabilite, nel corso della quale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore (Modulo 2.0), ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia. Della seduta deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti (Modulo 2.1 oppure Modulo 2.2).

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di Disciplina.

Le sedute del Collegio, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione, fatto uscire l'indagato e i suoi difensori, il Collegio di Disciplina assume la propria decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare (Modulo 2.3 oppure Modulo 2.4) devono concorrere gli stessi componenti del collegio che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti. Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, **nessun componente**:

- può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già stata avviata;
- può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- non può astenersi, ma solo votare contro o a favore.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza. La deliberazione del provvedimento disciplinare deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Collegio, nonché dal Relatore, qualora si trattasse di persona diversa dal Presidente o dal Segretario.

Art. 22 Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio, conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o di procedere a nuovi accertamenti, l'inculpato deve essere sempre e tempestivamente avvertito e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

Art. 23 Decisione del Collegio

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il proscioglimento, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel primo caso, il Presidente del CdD provvederà a notificare la decisione secondo quanto indicato all'art. 25.

Nel caso, invece, di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:

- a) l'avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina all'inculpato, nella quale vengono illustrate al colpevole le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) la censura: consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina all'inculpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi, aumentato fino a due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (difficoltà delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.);
- d) la cancellazione dall'Albo.

Art. 24 Contenuto della sanzione

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

Il provvedimento deve illustrare i fatti addebitati ed essere motivato.

È, quindi, importante che, su ogni specifico punto, la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e con riferimento ai fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.

Devono, inoltre, essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate e/o altri riferimenti di legge.

In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista indagato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.

Art. 25 Notifica della Decisione del Collegio

Conclusosi il procedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere notificata dal Presidente del Collegio secondo le modalità di seguito indicate:

- in caso di proscioglimento:

La notifica, a mezzo PEC, (*Allegato 0.5*) sarà inviata dal Presidente del CdD all'iscritto indagato ed al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina e al Presidente del Consiglio dell'Ordine; la notifica conterrà la decisione del Collegio di Disciplina con allegata copia del provvedimento formale adottato.

- in caso di adozione di sanzione:

a) **avvertimento:** La notifica, a mezzo PEC (*Allegato 0.6*) sarà inviata dal Presidente del CdD all'iscritto indagato ed al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare, e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina e al Presidente del Consiglio dell'Ordine; alla notifica, contenente la decisione del Collegio di Disciplina, va allegata copia del provvedimento formale adottato.

b) **censura, sospensione e cancellazione:** La sanzione adottata va notificata da parte del Presidente del Collegio all'iscritto a mezzo PEC, (*Allegato 0.7*) ed al soggetto che ha promosso l'azione disciplinare, allegando copia del provvedimento formale adottato, e viene trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché provvedano agli adempimenti successivi conseguenti. Qualora l'indagato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica avverrà a mezzo di Ufficiale Giudiziario, e verrà, nel contempo, avviata d'ufficio l'azione disciplinare per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all'obbligo di legge, sancito dall'art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella legge 11.09.2020 n. 120).

Le comunicazioni all'interessato vanno inoltrate entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Le sanzioni, una volta divenute definitive, saranno prontamente comunicate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, il quale provvederà ai conseguenti adempimenti di sua competenza (*Allegato 0.8*); in particolare i provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti destinatari:

- Corte di appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

Sia in caso di proscioglimento, sia in caso di adozione di sanzione, Il Presidente del Consiglio dell'Ordine ne darà altresì comunicazione (*Allegato 0.9* oppure *Allegato 0.10*) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Capo 4 – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Art. 26 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto

Contro il provvedimento disciplinare della irrogazione della sanzione, è ammesso, in conformità all'art. 48 del R.D. n. 2537/1925, il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 27 Modalità e termini di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro il termine di 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato. Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

Il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso è soggetto alla sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni).

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta semplice. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta la improcedibilità del ricorso ma solo la necessità della regolarizzazione (art. 19 DPR n. 642/1972).

Art. 28 Contenuto dei ricorsi

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed è corredato da:

- copia autenticata della deliberazione impugnata;
- documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso;
- ricevuta di versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 261/1946 (il versamento non è dovuto se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero);
- due copie in carta libera del ricorso (non dovute se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero).

Il ricorso deve, inoltre, contenere l'indicazione del recapito per le future comunicazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in mancanza del quale la segreteria del Consiglio Nazionale non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 29 Iter dei ricorsi

Acquisito il ricorso, il Consiglio di Disciplina annota a margine la data di presentazione e trasmette subito a mezzo PEC copia del ricorso:

- a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, se il ricorrente è il professionista (Modulo 0.11);
- b) al professionista, se il ricorrente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Trascorso il termine del deposito, gli atti, unitamente alla eventuale documentazione prodotta nel periodo del deposito, sono inviati dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Modulo

0.12) unitamente ad un fascicolo separato contenete una copia in carta libera del ricorso ed una copia in carta libera della deliberazione impugnata.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ricevuto il ricorso, lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina e/o al ricorrente. Il ricorso fasciato e completo nelle sue parti ritorna al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la trattazione.

Capo 5 – Esecutività delle sanzioni

Art. 30 Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive ed il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Posto che l'incolpato, nel proporre ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, può produrre anche istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art. 3 del D.P.R. n. 1199/1971, per opportunità giuridica, è auspicabile, pur se non prescrittivo, che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di 30 giorni stabilito per la presentazione del ricorso prevedendo, inoltre, che l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione delle sanzioni fino a quando esse diventino definitive.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Capo 6 – Sanzioni derivanti da norme di legge

Art. 31 Sanzioni derivanti da norme di legge – art. 46 R.D. 2537/1925

- a) Nel caso di condanna alla reclusione ed alla detenzione, il Consiglio di Disciplina, per il tramite di un Collegio di Disciplina, dispone la cancellazione dall'Albo o la sospensione, a seconda delle circostanze. Il Presidente del Consiglio di Disciplina darà corso alla notifica della sanzione secondo il precedente art. 25.
- b) La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare e fino alla sua revoca. Al riguardo occorre tenere presente che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini, non può essere considerato revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.
- c) Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione all'Albo (perdita dei diritti civili), dovrà essere sempre disposta la cancellazione dall'Albo. In tale circostanza il Consiglio di Disciplina, per il tramite di un suo Collegio, adotta la formale decisione senza procedimento disciplinare (trattasi di atto dovuto) e la comunica al Consiglio dell'Ordine Territoriale che assume il provvedimento di cancellazione dall'Albo.
- d) Qualora si tratti di interdizione temporanea alla professione, ad esempio esecuzione di pene accessorie, dovrà essere sempre disposta la sospensione del professionista; in tale circostanza il Consiglio di Disciplina, per il tramite di un suo Collegio, adotta la formale decisione senza procedimento disciplinare (trattasi di atto dovuto) e la comunica al Consiglio dell'Ordine Territoriale che assume il provvedimento di sospensione dall'Albo.

- e) Nel caso l'iscritto risulti inadempiente nei confronti di Inarcassa, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 6/1981 e dell'art. 2, comma 3, del Regolamento Generale di Previdenza 2012, per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti, infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria relativa al reddito professionale ai fini IRPEF ed al volume d'affari complessivi ai fini dell'IVA, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, adotta il provvedimento di sospensione dall'Albo fino all'adempimento. Il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà alla notifica della sanzione di cui al precedente art. 26.

Capo 7 – Sospensione per morosità

Art. 32 Sospensione per morosità

Qualora l'iscritto non adempia al versamento della quota annuale d'iscrizione e delle relative penalità per ritardato pagamento della quota stessa, su segnalazione dell'Ordine al Presidente del Consiglio di Disciplina, nei confronti dell'iscritto moroso viene avviato direttamente il procedimento disciplinare come indicato al precedente art. 19, con citazione (*Allegato 3.1*) e successive procedure, e si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto in questione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.

Il Presidente del Collegio di Disciplina procederà con i successivi adempimenti di cui al precedente art. 25 (*Allegato 3.2*).

La sospensione inflitta è revocata con provvedimento del Presidente del Collegio di Disciplina, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute; di ciò sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

In caso di richiesta di rateazione del contributo di iscrizione all'Albo, il Presidente del Collegio comunica tale richiesta al Tesoriere dell'Ordine per effettuare una valutazione; in caso di esito favorevole della richiesta il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'avvenuto pagamento delle rate. In caso di mancato pagamento di una o più rate, l'iscritto viene deferito nuovamente al CdD, che commina, senza concedere altre rateazioni, la misura della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione.

Capo 8 – Reiscrizione dopo la cancellazione

Art. 33 Reiscrizione dopo la cancellazione

Colui il quale sia stato cancellato dall'Albo in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. 01.10.1948 "*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*".

Capo 9 – Norme transitorie

Art. 34 Procedimenti disciplinari pendenti

I procedimenti disciplinari pendenti sono quelli instaurati in data anteriore a quella d'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale e per i quali l'iter procedurale non è stato portato a definitiva conclusione con l'adozione del formale atto deliberativo. Tali procedimenti, trasferiti al nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale, sono da considerarsi in corso.

Il Presidente assegnerà i suddetti procedimenti pendenti ai Collegi di Disciplina, i quali decideranno, a seconda dell'iter intercorso, se portare gli stessi a conclusione rinnovando le fasi istruttorie già espletate o, per i casi non ancora avviati, se vi siano o meno i presupposti di violazione di norme deontologiche.

In relazione alle decisioni del Collegio di Disciplina, si darà corso alle ordinarie procedure previste negli articoli precedenti.

Art. 35 Applicazione Codice Deontologico

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato il nuovo Codice Deontologico in data 14 giugno 2023, adeguando quello precedente.

Per i procedimenti disciplinari relativi a fatti occorsi in epoca precedente alla data del giugno 2023, mancando norme transitorie varrà il principio del *'favor rei'* in relazione ai Codici Deontologici precedenti.

Capo 10 – Approvazione, integrazione, modifiche del Regolamento e Norme finali

Art. 36 Approvazione

Il presente Regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale in seduta plenaria.

Art. 37 Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito dell'emanazione di nuove normative, di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di esigenze funzionali e procedurali del Consiglio di Disciplina.

Le integrazioni e modifiche regolamentari devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale in seduta plenaria.

Art. 38 Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e si applica a tutti i provvedimenti disciplinari, esclusi quelli pendenti.

Il Consiglio di Disciplina trasmette il presente Regolamento al Consiglio dell'Ordine, al fine di darne opportuna conoscenza agli iscritti.

ALLEGATI

All. 1 - Modulistica